


# STATO DI AVANZAMENTO DEL 'TAGLIA-LEGGI'





## INDICE

**NOTA DI LETTURA**..... pag. I

**ALLEGATO: RELAZIONE CONCERNENTE LA  
SITUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE STATALE  
VIGENTE (doc. XXVII, n. 7, XV legislatura) (*estratto dal  
vol. I*)**..... " 1



## **NOTA DI LETTURA**

*Approntato nella XIV legislatura ed attuato per una preliminare, necessaria fase ricognitiva nella XV legislatura, il 'taglia-leggi' giunge nella nuova XVI legislatura alla sua saliente fase, di assunzione delle deliberazioni.*

*Del dispositivo normativo che presiede al meccanismo del 'taglia-leggi', già ha trattato il dossier n. 2 (intitolato: La semplificazione normativa).*

*Il presente dossier si sofferma maggiormente sul profilo procedimentale, nella sue diverse scadenze.*

*Ed al fine di fornire, in vista di quelle che si aprono, spunti documentari e di riflessione, vi si è riepilogata la ricognizione per settori normativi, sulla scorta dell'apposita relazione che il Governo trasmise al Parlamento nelle battute conclusive della scorsa legislatura.*

*Essa rappresenta per così dire il tornante, oltre il quale si avvia per il 'taglia-leggi' il momento della decisione, consegnata alla presente legislatura.*

Il dispositivo dell'articolo 14, commi 12-24, della legge n. 246 del 2005 (istitutivo al contempo di una Commissione bicamerale per la semplificazione normativa) reca una *duplice, concorrente delega legislativa*, avente ad oggetto:

- *l'individuazione delle disposizioni legislative statali (anteriori al 1970) delle quali si ritenga indispensabile la permanenza in vigore, così sottraendole all'abrogazione automatica e generalizzata, disposta dal medesimo articolo;*
- *la semplificazione e il riassetto delle materie di volta in volta considerate.*

Quanto al procedimento disegnato dalla citata legge n. 246, esso si articola in tre 'tempi':

- *la individuazione (entro il 16 dicembre 2007) delle disposizioni statali vigenti per settori legislativi e delle loro incongruenze o antinomie, da parte del Governo che ne trasmette relazione al Parlamento;*
- *la individuazione con decreti legislativi (entro il 16 dicembre 2009) delle disposizioni legislative statali (anteriori al 1° gennaio*

1970, anche se modificate con provvedimenti successivi) ritenute indispensabili, da sottrarre pertanto all'effetto di abrogazione generalizzata statuito dal medesimo articolo 14 (effetto al quale sono sottratte, inoltre, alcune disposizioni direttamente indicate dalla medesima legge n. 246). Con i predetti decreti legislativi (emanati previo parere della Commissione bicamerale per la semplificazione della legislazione) si provvede altresì “alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto”;

- l'adozione di disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi sopra rammentati, *entro due anni successivi* alla data di loro entrata in vigore.

In ottemperanza alla prima delle fasi sopra ricordate - quella ricognitiva per settori normativi - il Governo trasmetteva al Parlamento apposita relazione (nel dicembre 2007).

Essa è il Documento XXVII, n. 7, della XV legislatura.

Il contenuto di quella relazione può ripartirsi, in sede di commento, in quattro sezioni tematiche:

- una sezione introduttiva, espositiva degli indirizzi seguiti e delle problematiche emerse nella raccolta delle disposizioni vigenti;
- la raccolta degli estremi delle leggi ed atti aventi valore di legge, censiti dalle amministrazioni (i singoli ministeri);
- la raccolta degli estremi delle leggi ed atti aventi valore di legge, *non* censiti dalle amministrazioni, tuttavia rinvenibili nelle diverse banche dati esistenti;
- una sezione finale esemplificativa delle antinomie e incongruenze normative, rilevabili attraverso l'opera di sistemazione delle disposizioni vigenti.

L'insieme ora ricordato si distribuisce in tre volumi.

Posta l'estensione di tale relazione, è parso opportuno qui di seguito concentrare l'attenzione sulla sezione introduttiva, nella quale emergono altresì alcune indicazioni circa i passaggi futuri, attuativi del meccanismo ‘taglia-leggi’.

La legge n. 246 ha disposto un *effetto abrogativo automatico e generalizzato* (una sorta di ghigliottina, perciò correntemente indicato come ‘taglia-leggi’), non già espresso e puntuale.

Esso investe le disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 (anche se modificate con provvedimenti successivi).

A tale abrogazione automatica sono sottratti due insiemi di disposizioni:

- disposizioni codicistiche o di testi unici; di disciplina degli organi costituzionali o aventi rilevanza costituzionale o dell'ordinamento delle magistrature; di esplicitazione dei principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie di legislazione concorrente; di adempimento di accordi internazionali o di obblighi comunitari; in materia previdenziale e assistenziale; tributarie e di bilancio (questa la previsione dell'articolo 14, comma 17 della legge n. 246);
- le disposizioni individuate nei decreti legislativi delegati, che le 'salvano' in quanto indispensabili, riconoscendo così per esse la non fondatezza di una, per così dire, 'presunzione di obsolescenza' basata su criterio temporale.

Affinché sia l'abrogazione automatica sia la sottrazione ad essa avvengano in modo ponderato, coerente, non casuale, primaria esigenza è una rilevazione dello *stock* di legislazione vigente.

Mira a darvi risposta l'opera di censimento normativo, oggetto della relazione giunta all'attenzione del Parlamento.

Essa preliminarmente rileva il grado di incertezza esistente sin attorno al numero di leggi vigenti. Anche per questo, gli strumenti di riassetto normativo (previsti nelle diverse stagioni della semplificazione) hanno "fin qui prodotto frutti insoddisfacenti".

Invero, un progetto di informatizzazione e pubblicazione in rete della normativa (primaria e secondaria) vigente, da rendere così accessibile ai cittadini gratuitamente, è stato varato (con l'articolo 107 della legge n. 388 del 2000) ed è in stato di realizzazione. Tuttavia le difficoltà tecniche (connesse soprattutto alla scarsa omogeneità dei testi normativi disponibili in formato elettronico) non hanno consentito ch'esso fosse ultimato prima della rilevazione da condursi ai fini del 'taglia-leggi'.

Di qui l'esigenza per il Governo di procedere ad un autonomo censimento, i cui risultati sono contenuti negli allegati I e II della relazione.

*Censite vi sono le disposizioni poste dalle fonti primarie, con intento di esaustività (dunque anche se successive al 1970 e se ricadenti negli ambiti sottratti dalla legge n. 246 all'abrogazione automatica).*

Il censimento (diretto dal Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione; condotto per mezzo di un apposito Comitato tecnico, in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica

amministrazione - CNIPA) è avvenuto attraverso due principali canali informativi.

Da un lato, ciascuna amministrazione (su base ministeriale) ha individuato le disposizioni legislative vigenti nel proprio settore, riportandone gli estremi in schede informatiche<sup>1</sup> confluite in un'apposita banca dati, denominata "Taglialeggiweb".

Questa banca dati differisce dalle altre banche dati giuridiche esistenti, poiché classifica solo gli atti normativi di rango primario, a prescindere dalla qualificazione formale (ugualmente evidenziata). Ad esempio, emanati come decreti del Presidenti della Repubblica possono essere decreti legislativi delegati (fonti primarie) come regolamenti governativi (fonti secondarie). Ebbene, nella banca dati "Taglialeggiweb" sono stati inseriti solo i decreti del Presidente della Repubblica aventi valore di legge (decreti legislativi), escludendo dal censimento quelli aventi valore di fonti secondarie, inerenti procedure di nomina, ecc. Dunque per questi atti (come per altri, ad esempio i regi decreti), non la qualificazione formale bensì un vaglio contenutistico ha determinato l'inserimento o meno nella banca dati.

Altro canale informativo è stata l'analoga attività ricognitiva svolta da un gruppo di esperti, designati dal Comitato tecnico, sulla scorta delle banche dati giuridiche esistenti (pubbliche o private).

La duplicazione dell'attività di censimento della normativa (primaria) vigente è volta ad effettuare controlli incrociati, onde conferire maggiore attendibilità alla ricognizione complessiva.

Il primo canale informativo sopra ricordato (il censimento condotto dalle amministrazioni, inserito nella banca dati "Taglialeggiweb") ha rilevato circa 9.000 atti.

Di questi, circa 3.000 sono quelli pubblicati nel periodo 1860-1969, ambito temporale d'applicazione della norma 'taglia-leggi'.

Il secondo canale informativo (lo scrutinio operato sulle altre banche dati giuridiche dagli esperti designati dal Comitato tecnico) ha rilevato circa 12.000 atti.

Di questi, circa 4.000 sono emanati nel periodo 1860-1969.

---

<sup>1</sup> Le schede inviate da ciascuna amministrazione sono state ordinate sia per dicastero recensore sia per aree tematiche, avvalendosi per questo secondo riguardo del sistema di catalogazione TESEO, in uso presso il Senato della Repubblica (sistema che individua 43 macro-aree tematiche: ad es., 'diritto', 'difesa nazionale', finanza pubblica', etc., in cui inserire gli atti normativi catalogati). Le informazioni richieste nella scheda sono: identificazione degli atti o degli articoli estratti di interesse per l'amministrazione; catalogazione per materie secondo il sistema di classificazione TESEO; indicazione sintetica delle leggi di novella; indicazione di altre amministrazioni cointeressate; rilevazione delle più evidenti incongruenze ed antinomie.



Sommando i due ordini di indicazioni, si ha *un dato complessivo che ammonta a circa 21.000 atti, di cui 7.000 anteriori al 31 dicembre 1969.*

La discordanza tra i dati raccolti, rispettivamente, dalle amministrazioni e dagli esperti, si giustifica perché le singole amministrazioni hanno omesso l'indicazione di numerosi atti normativi primari considerati implicitamente abrogati, in quanto leggi-provvedimento o con effetti temporanei ormai esauriti.

Diverse di tali disposizioni, presumibilmente, non saranno fatte salve dai decreti delegati che il Governo è tenuto ad emanare onde sottrarre disposizioni normative anteriori al 1° gennaio 1970 all'abrogazione automatica, prevista dalla clausola 'taglia-leggi'.

*“Una prima proiezione consente di prevedere che almeno un quarto dei circa 21.000 atti censiti potranno essere eliminati”*, si legge nella relazione.

L'elencazione dei 21.000 atti normativi censiti è contenuta in due specifici allegati alla Relazione, aventi rispettivamente ad oggetto i 9.000 atti censiti dalle pubbliche amministrazioni ed inseriti nella banca dati “Taglialeggiweb”, ed i 12.000 atti dell'archivio censito dagli esperti sulla base delle altre banche dati.

Sintesi statistiche sui dati ottenuti a seguito del complessivo processo di rilevazione sono indicate, in fine, in appositi *report*, in cui è fornito un quadro sintetico degli atti normativi di rango legislativo censiti, in termini quantitativi (*report* n. 1), per tipologia di atto (*report* n. 2: se si tratti di legge, decreto legislativo, ecc.), per materia, secondo il sistema di classificazione TESEO (*report* n. 4), per numero di amministrazioni che abbiano congiuntamente effettuato la segnalazione (*report* n. 8).

Sono, inoltre, indicate numericamente (*report* n. 7) le più evidenti incongruenze ed antinomie normative rilevate dalle amministrazioni. Una loro elencazione (solo esemplificativa, non esaustiva) è nell'allegato III della relazione.

*Di là dei dati del censimento delle disposizioni, rilevano alcuni indirizzi o profili problematici, tali da riverberarsi nelle successive fasi attuative del 'taglia-leggi'*

La ricognizione dello *status quo* della normazione statale di livello primario - si è ricordato - è finalizzata all'emanazione dei decreti delegati da parte del Governo (entro il dicembre 2009).

I decreti delegati, destinati ad individuare le disposizioni di legge da mantenersi in vigore, potranno altresì operare un riassetto del *corpus* normativo primario.

In altri termini, essi possono limitarsi ad una indicazione puntuale delle disposizioni anteriori al 1° gennaio 1970 mantenute in vigore, oppure spingersi ad una razionalizzazione – mediante modifiche, abrogazioni, ecc. - delle disposizioni successive.

La seconda opzione è sostenuta dal Consiglio di Stato (parere n. 2024/2007), secondo cui “l’operazione di riassetto legislativo deve avvenire per materie, anche coordinando le leggi anteriori al 1970 con quelle successive; in uno stesso decreto legislativo può, quindi, essere riassetata la disciplina sia anteriore che successiva al 1° gennaio 1970”.

In tale ultima ipotesi, peraltro, il riordino dell’assetto normativo vigente dev’essere condotto in stretta aderenza ai tempi, oggetti e principi direttivi espressi nella legge di delegazione, anche quando essi siano determinati *per relationem*, facendo riferimento ad altre disposizioni legislative.

La Corte costituzionale ha rilevato in altra occasione che qualora “la delega abbia ad oggetto il riassetto di norme preesistenti, questa finalità giustifica l’introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente soltanto se siano stabiliti principi e criteri direttivi volti a definire in tala senso l’oggetto della delega e a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato” (Corte costituzionale, sentenza n. 170/2007).

La norma ‘taglia-leggi’, per questo riguardo, rinvia espressamente ai principi e criteri direttivi sanciti dall’articolo 20, comma 5, della legge n. 59 del 1997 (tra i quali figurano la semplificazione dei procedimenti amministrativi, la regolazione uniforme di procedimenti amministrativi analoghi presso distinte amministrazioni, la riduzione dei termini per la loro conclusione, ecc.).

Di tali criteri direttivi, la relazione sottolinea le potenzialità, prospettandone un’estesa interpretazione.

Tra l’altro, “*bisognerà scegliere se e in che campi operare riforme di settore nel senso della liberalizzazione; se e dove operare modifiche dell’assetto delle competenze (ad esempio, tramite l’attribuzione di funzioni ai comuni); se e dove incidere sui vari aspetti organizzativi e procedurali*”, si legge nella relazione.

Per questo riguardo (ancor vi si legge), posta la complessità dell’opera di riordino, “*potrebbe essere opportuna l’individuazione di priorità*”, per materie.

La relazione prospetta la precedenza alle materie già indicate nel “Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione” (ossia *privacy*, ambiente e paesaggio, fisco e dogane, sicurezza civile, localizzazione di impianti industriali, previdenza e contributi, igiene e

sicurezza sul lavoro) ovvero a quelle caratterizzate da maggiore stratificazione di fonti (soprattutto il pubblico impiego, ma anche, quali esempi, ordinamento militare, processo amministrativo, immigrazione, trasporti pubblici, servizi pubblici specie locali).

Rimane che - soprattutto qualora la semplificazione e il riassetto non si limitino alla sola (sottrazione dalla) abrogazione o alla armonizzazione tra le disposizioni mantenute in vigore con quelle successive al 1970 - sarebbe *auspicabile (può dirsi in sede di commento) l'indicazione espressa, nei decreti legislativi o in apposite relazioni illustrative, della eventuale abrogazione di atti primari come dell'eventuale razionalizzazione normativa intervenute.*

*Analoga osservazione può muoversi circa l'esigenza di trasparente informazione, al Parlamento come al cittadino, circa gli atti primari ritenuti sottratti all'effetto abrogativo, in quanto ricompresi nei settori esclusi (per diretta statuizione della legge n. 246) dal meccanismo 'taglia-leggi'.*

La delimitazione delle disposizioni legislative sottratte al meccanismo di abrogazione automatica, anche qualora siano entrate in vigore prima del 1° gennaio 1970 (l'elenco dettagliato è contenuto nell'articolo 14, comma 17, della legge n. 246), infatti, appare non sempre agevole (si consideri, ad esempio, l'opportunità o meno di considerare in 'materia previdenziale' o 'assistenziale' ogni disposizione di legge che preveda aiuti o sussidi in favore di determinate categorie di soggetti; o l'individuazione delle disposizioni che costituiscono adempimenti di obblighi imposti dalla normativa comunitaria, se in assenza di espresso richiamo, come ad esempio quando una legge dia diretta attuazione ad una disposizione dei Trattati istitutivi, ovvero estenda la portata precettiva di un regolamento comunitario).

In tali casi, l'effetto abrogativo ricondotto al dispositivo 'taglia-leggi' rischia di estendersi a disposizioni a pieno titolo rientranti fra le norme escluse dalla caducazione (con conseguente illegittimità per eccesso di delega del decreto legislativo), oppure, all'inverso, di non ricomprendere disposizioni suscettibili di abrogazione, 'sviando' il processo di riordino dalle direttive tracciate dal legislatore delegante.

La delimitazione delle materie, dunque, richiede una non sempre agevole definizione delle aree di intervento da parte del Governo, nella predisposizione dei decreti delegati.

Considerazione, questa, che può svolgersi altresì riguardo l'opportunità di evitare, nel medesimo testo legislativo, l'introduzione di cd. 'norme intruse'.

Tali sono le disposizioni che regolino materia diversa da quella, oggetto prevalente di disciplina, dell'atto normativo in cui si inseriscono.

In tali casi, la Corte costituzionale, tuttavia, non ravvisa ipotesi di illegittimità, bensì di mera inopportunità nella predisposizione tecnica dell'atto normativo: "l'inserimento di una norma avente ad oggetto una determinata disciplina in un testo relativo ad una diversa materia, pur configurandosi come esercizio non corretto di tecnica legislativa, non è tuttavia motivo di per sé sufficiente a determinare illegittimità costituzionale" (Corte Costituzionale, sentenze nn. 108/1987, 422/1994).

Questo per il *contenuto* dei futuri decreti legislativi.

Circa la loro *organizzazione* interna, essi, nelle materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni, "*dovranno - si legge nella relazione - adeguatamente essere strutturati, eventualmente in due parti distinte, ciascuna armonica e sistematica: la prima parte contenente i principi della materia, la parte seconda contenente le norme di dettaglio (cedevoli)*".

Le norme di dettaglio statali anteriori al 1970 - nelle materie concorrenti, per le quali il legislatore statale ha competenza a dettare solo i principi fondamentali - permangono in vigore (se così disposto dai decreti legislativi) ma solo fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.

Di qui l'esigenza di organizzare in modo congruo il testo dei futuri decreti legislativi.

Altri profili di interesse, ed in parte problematici, cui la relazione fa rapido cenno (nelle battute conclusive della parte introduttiva) possono dirsi i seguenti.

*"L'automaticità dell'effetto abrogativo per le norme ante 1970 non individuate come indispensabili può, però, eliminare, d'un tratto, il fondamento di molti poteri regolamentari oggi vigenti (tanto più che un'analisi sugli atti regolamentari non è stata compiuta). E' anche questa una questione che dovrà essere oggetto di specifica considerazione onde procedere al meglio alla fase inerente il riassetto"*.

Altro elemento: si è innanzi accennato come il procedimento 'taglia-leggi' preveda l'adozione di *disposizioni integrative o correttive* dei decreti legislativi emanati, *entro due anni successivi* alla data di loro entrata in vigore.

Rimane da chiarire quale possa essere il contenuto di tali disposizioni correttive o integrative. Particolarmente problematica sarebbe la loro configurazione ove essi mirassero a ripristinare disposizioni anteriori al 1970, della cui necessità ci si fosse resi conto *dopo* l'adozione dei decreti

legislativi. Tale *repêchage* solleverebbe problemi applicativi di non lieve portata, per l'arco temporale tra intervenuta abrogazione ed eventuale successivo ripristino di una disposizione.

Infine, suscettibile di determinazione pare il rapporto tra delega 'taglia-leggi' e le *eventuali deleghe di riassetto normativo settoriale che dovessero intercorrere (con propri principi e criteri direttivi) nell'arco temporale sino al dicembre 2009* (termine ultimo stabilito dalla legge n. 246 per l'adozione dei decreti legislativi sopra ricordati).

***I report e gli allegati della relazione governativa della XV legislatura, doc. XXVII, n. 7***

La relazione sopra ricordata è corredata da otto tavole (appellate "reports") e seguita da tre allegati. Non sono qui riprodotti per la loro voluminosità. Quale estrema sintesi, valgono i cenni svolti di seguito.

- *il report 1* presenta un quadro sintetico degli atti normativi di rango legislativo censiti, in termini quantitativi. Gli atti segnalati dalle amministrazioni (complessivamente 9.201) risultano inferiori agli atti individuati dal confronto con altre banche dati (12.490). I Ministeri dunque utilizzano – almeno in modo espresso – un numero comparativamente più ridotto di atti.

- *il report 2* classifica gli atti censiti in base alle diverse tipologie;

- *il report 3* riporta il numero degli inserimenti nella banca dati effettuati da ciascuna amministrazione. Appaiono evidenti le differenze, anche molto rilevanti, in ordine al numero di atti censiti dalle diverse amministrazioni. Se Finanze, Difesa, Giustizia e Presidenza del Consiglio hanno censito un numero ingente di atti, altre amministrazioni si sono limitate ad un numero molto inferiore (il Ministero dell'ambiente ha indicato 54 provvedimenti);

- *i report 4 e 5* riguardano, rispettivamente, gli atti normativi di rango legislativo vigenti censiti dalle amministrazioni (che vengono ripartiti per materia secondo le macro-aree dello schema di classificazione Teseo) e gli atti normativi di rango legislativo vigenti, emanati prima del 1970, individuati dal confronto con altre banche dati e ripartiti per materia in base alla classificazione secondo lo schema di Normeinrete. E' fatto dunque ricorso a due distinti criteri di classificazione;

- *il report 6* riporta il numero delle schede utilizzate per la banca dati *Taglialeggiweb* in cui le amministrazioni hanno segnalato come "di interesse" solo uno o più singoli articoli e non il contenuto dell'intero atto. Sembra significativo che molti atti normativi rivestono interesse per le amministrazioni limitatamente ad un solo articolo;

- *il report 7* indica il numero delle incongruenze ed antinomie segnalate dalle amministrazioni. Il Ministero della difesa ha individuato il maggior numero di incongruenze ed antinomie;

- *il report 8* dà conto di quanti atti siano stati segnalati da una sola amministrazione e di quanti siano stati segnalati da due o più (fino a 22)

amministrazioni congiuntamente. La maggior parte degli atti (7.031) sono stati censiti da una sola amministrazione: i provvedimenti a natura intersettoriale paiono dunque costituire una percentuale ridotta sul totale. *Questo dato, incrociato con quello del report 6, dovrebbe facilitare lo sfoltimento normativo.*

Come già accennato, la relazione include altresì tre distinti allegati, i quali contengono gli elenchi:

- della legislazione statale censita dalle amministrazioni;
- della legislazione statale non censita dalle amministrazioni e ricavata da banche dati;
- delle incongruenze ed antinomie normative.

Di questi tre allegati, i primi due sono divisi in cinque parti, ognuna delle quali comprendente i provvedimenti relativi ad una o più amministrazioni:

*parte I:* Esteri, Beni culturali, Trasporti, Commercio internazionale, Lavoro;

*parte II:* Difesa, Politiche agricole, Economia;

*parte III:* Finanze;

*parte IV:* Giustizia, Istruzione, Salute, Solidarietà sociale, Ambiente, Comunicazioni, Infrastrutture;

*parte V:* Interno, Sviluppo economico, Università e ricerca, Presidenza del Consiglio.

Con specifico riguardo all'allegato 1, comprendente l'elenco di tutti i provvedimenti censiti dalle amministrazioni, si segnala quanto è emerso da una rapida spigolatura:

#### **Parte I**

*Legislazione statale censita dal Ministero degli affari esteri:*

le colonne dedicate al numero ed alla data sono compilate entrambe con date tra loro diverse e non risultano quindi fruibili: in particolare, sembrerebbe (incrociando i dati con la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) che la data indicata nella colonna relativa al numero sia corretta, mentre la data indicata nella colonna relativa proprio alla data sembra del tutto incongrua; con questa modalità di compilazione, non viene indicato il numero della legge.

*Legislazione statale censita dal Ministero dei trasporti:*

figurano ai nn. 3 e 6 due atti di rango regolamentare, per di più risalenti all'Ottocento. Altri atti di natura sicuramente regolamentare figurano ai nn. 31, 60, 138, 175, 177, 210, 212, 221, 222, 242, 258, 259, 261, 277, 285, 287, 295, 296, 297, 306, 313.

*Legislazione statale censita dal Ministero del commercio internazionale:*

atti di natura sicuramente regolamentare figurano ai nn. 25, 44, 51.

*Legislazione statale censita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale:*

ai nn. 4, 5 e da 7 a 14 risultano numerose autorizzazioni alla ratifica di convenzioni internazionali cui si è provveduto, nel biennio 1923-1924, con regio decreto-legge. Ulteriori casi si trovano negli anni Trenta. Atti di natura sicuramente regolamentare figurano ai nn. 15, 16, 18, 19, 253, 382, 398, 418, 453, 462, 485, 502, 529, 536, 537, 542, 562.

#### **Parte V**

*Legislazione statale censita dal Ministero dell'interno:*

Inseriti nel censimento – in quanto non espressamente abrogati – figurano alcuni provvedimenti sicuramente superati. Si tratta di provvedimenti: volti ad istituire organismi venuti meno con la caduta del regime fascista (tra gli altri, il regio decreto istitutivo della milizia volontaria per la sicurezza nazionale (n. 3) ed il regio decreto-legge relativo al funzionamento della Milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale (n.

9); relativi a materie nelle quali si è registrata una notevole evoluzione, e che sono state oggetto di una nuova disciplina con testo unico in tempi recenti (spicca tra gli altri il regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, convertito dalla legge 7 giugno 1934, n. 1145, recante nuove norme sugli stupefacenti: tale provvedimento non è stato abrogato neppure dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, poi ampiamente modificato negli anni seguenti).

## **XVI legislatura**

### **n. 1**

*I temi della qualità della regolamentazione. Riepilogo della XV legislatura*

(maggio 2008)

### **n. 2**

*La semplificazione normativa*

(maggio 2008)

### **n. 3**

*Stato di avanzamento del 'taglia-leggi'*

(giugno 2008)

(in collaborazione con l'Osservatorio legislativo e parlamentare della Camera dei deputati)